

REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2005 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 771/98⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il dazio è stato reintrodotta con il regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio⁽³⁾.

B. INCHIESTA ATTUALE

- (2) Mentre era in corso il riesame in previsione della scadenza di cui sopra, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio, ai sensi dell'articolo 11,

paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dalla European Association of Metals (Eurométaux) («il richiedente»), a nome di tre produttori che rappresentano globalmente una quota maggioritaria (oltre l'80 %) della produzione comunitaria totale di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso. Il richiedente sosteneva che era apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure in vigore sul carburo di tungsteno e sul carburo di tungsteno fuso. Il richiedente affermava che il nuovo tipo di prodotto presentava le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure in vigore. Pertanto, a detta del richiedente, il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto dovrebbero essere considerati un unico prodotto e le misure in vigore dovrebbero applicarsi anche alle importazioni del nuovo tipo di prodotto.

- (3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 31 marzo 2004 la Commissione ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base⁽⁴⁾. L'inchiesta era limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore, al fine di valutare la necessità di modificare l'ambito di applicazione delle stesse.
- (4) Il periodo dell'inchiesta («PI») è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.
- (5) La Commissione ha notificato l'apertura del riesame ai produttori comunitari richiedenti, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti gli esportatori noti nella RPC.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU C 81 del 31.3.2004, pag. 8.